

# ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AVEZZANO E MARSICA



## REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE (approvato con delibera consiliare del 01/10/2024)

### Premessa

Il presente Regolamento si propone di adottare una linea guida ai fini dell'applicazione delle procedure di riscossione dei crediti nei confronti degli Iscritti all'Albo, all'Elenco Speciale e delle Società tra Professionisti (STP) che non siano in regola con il contributo annuale da versare entro il termine fissato dal Consiglio dell'Ordine (con apposita Delibera) sulla base di quanto statuito **dall'art. 12 comma p) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n.139**.

Il contributo annuale dovuto dall'Iscritto all'Ordine ha natura tributaria ed è obbligatorio (in quanto finalizzato a garantirne il funzionamento, l'autonomia gestionale ed organizzativa, nonché il perseguimento degli scopi istituzionali). Indipendentemente dalla data dell'iscrizione, esso è dovuto per anno solare e per intero; è unico e pertanto non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'Albo.

### 1. DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione si intende la somma che ogni Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica (di seguito "Ordine") deve pagare ogni anno, a partire dall'anno di iscrizione e fino al momento della cancellazione.

### 2. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

La misura del contributo annuale di iscrizione, le relative modalità e termini di versamento sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera da emanarsi entro il 30 aprile dell'anno in corso.

L'importo totale che ogni iscritto dovrà versare si compone della quota di competenza dell'Ordine (come sopra determinata) e della quota di competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (cui il Consiglio dell'Ordine è tenuto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento riscossione dei contributi del CNDCEC, approvato con delibera Cons.re del 17/11/2009).

### 3. SCADENZA DEL VERSAMENTO

Il termine ultimo per effettuare il versamento è stabilito in 30 giorni dalla data di comunicazione all'iscritto.

#### **4. RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE**

Il contributo annuale dovuto dagli Iscritti all'Albo, all'Elenco Speciale e il contributo dovuto dalle STP è riscosso in un'unica soluzione, utilizzando il nodo dei pagamenti "PAGO PA", ovvero con le modalità deliberate dal Consiglio dell'Ordine, comunicate a ciascun Iscritto a mezzo mail. In casi eccezionali, a seguito di richiesta debitamente motivata, il Consiglio dell'Ordine può accordare e concordare con l'Iscritto la rateizzazione del contributo.

#### **5. TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO**

Tutti gli iscritti all'Ordine alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti al pagamento del contributo annuale, tranne coloro che siano stati cancellati.

L'Iscritto che intende cancellarsi entro l'anno, entro il giorno 31 del mese di dicembre dello stesso anno, deve far pervenire la domanda di cancellazione corredata dal certificato di chiusura della partita iva (al fine di evitare il pagamento della quota annuale riferita all'anno successivo).

***Essendo la data del 31 dicembre un termine perentorio, tutte le domande presentate oltre tale data obbligheranno il richiedente la cancellazione al pagamento integrale della quota annuale per l'anno successivo.***

**In caso di nuove iscrizioni e/o trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate:**

##### **a) Nuove iscrizioni e trasferimenti provenienti da altri Ordini**

Il nuovo Iscritto e l'Iscritto che si trasferisce nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica deve la quota di iscrizione nella seguente misura:

**a.1)** se la domanda di nuova iscrizione o di trasferimento proveniente da altro Ordine è stata presentata entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale, è dovuto il versamento dell'intero contributo.

**a.2)** Se la domanda di nuova iscrizione o di trasferimento proveniente da altro Ordine viene presentata dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale, il richiedente, congiuntamente alla presentazione della domanda di iscrizione o trasferimento, dovrà versare il rateo della quota di competenza dell'Ordine (calcolato dall'intero mese della data di iscrizione sino al 31 dicembre), oltre alla quota parte di competenza del Consiglio Nazionale.

Qualora l'iscritto trasferito dimostri di aver già corrisposto la quota annuale all'Ordine di provenienza, la quota di spettanza del Consiglio Nazionale non sarà dovuta in quanto resterà a carico del predetto Ordine di provenienza.

##### **b) Passaggio dall'Albo all'Elenco Speciale e dall'Elenco Speciale all'Albo**

In caso di passaggio dall'Elenco Speciale all'Albo, l'Iscritto dovrà versare la differenza tra il contributo previsto per l'Elenco Speciale e quello per l'Albo.

In caso di passaggio dall'Albo all'Elenco speciale, resta dovuto l'importo previsto al 1° gennaio.

## **c) Trasferimenti presso altri Ordini**

**c.1)** L'Iscritto che presenta domanda di trasferimento entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale deve versare il rateo della quota di competenza dell'Ordine calcolato dal 1° gennaio sino all'intero mese della data di trasferimento, senza considerare il contributo annuale al Consiglio Nazionale, solo se quest'ultimo è a carico dell'Ordine di destinazione;

**c.2)** L'Iscritto che presenta domanda di trasferimento dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale deve versare l'intera quota annuale.

## **6. CANCELLAZIONE DALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO**

La cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, può avvenire soltanto su rinuncia esplicita dell'interessato. L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dell'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Gli Iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi ad altro Ordine devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine, in ossequio al disposto dell'art. 4 su menzionato.

## **7. AVVISI DI PAGAMENTO**

L'Ordine invia a mezzo mail l'avviso di pagamento (per la riscossione del contributo annuale) a tutti gli Iscritti titolari dell'obbligo di pagamento, tramite la piattaforma tecnologica denominata "PAGO PA"

L'avviso dovrà riportare:

- l'indicazione dell'importo del contributo annuale;
- la data di scadenza;
- il nome dell'iscritto ed il numero di iscrizione all'Albo o all'Elenco e/o STP e la sezione di appartenenza;
- il codice identificativo del pagamento.

E' onere dell'Iscritto comunicare le variazioni dei propri recapiti a mezzo mail ordinaria e/pec (dovendo poi accertarsi del buon fine dell'invio) o recandosi personalmente presso la Segreteria dell'Ordine medesimo (che avrà a sua volta l'onere di aggiornare i dati sul gestionale interno in via contestuale). Conseguentemente, l'Ordine non è responsabile per eventuali disguidi riconducibili a negligenza dell'Iscritto, che non abbia ottemperato a quanto su descritto.

## **8. VERIFICA E SOLLECITO DEI PAGAMENTI**

Entro il **31 luglio**, salvo diversa disposizione del Consiglio, sulla base dei dati e delle informazioni riscontrate e trasmesse dal Tesoriere, la Segreteria dell'Ordine provvede ad avvisare, a mezzo posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo in ipotesi di mancata consegna della mail, gli Iscritti rispetto ai quali non risulta pervenuto il pagamento del contributo. Qualora l'Iscritto moroso provveda spontaneamente al pagamento del quantum dovuto entro 30 giorni dal suddetto avviso, non verranno applicate somme aggiuntive a titolo di penalità.

Al contrario, qualora il pagamento non avvenga entro i 30 giorni successivi all'avviso,

l'Iscritto sarà tenuto a versare, oltre la quota dovuta, una somma aggiuntiva di € 30,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative di segreteria e gli interessi legali calcolati fino alla data di pagamento.

Entro il **31 agosto**, la Segreteria dell'Ordine invierà un secondo sollecito di pagamento, secondo le medesime modalità procedurali.

## **9. TRASMISSIONE ELENCO ISCRITTI MOROSI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

Entro il **31 ottobre** di ogni anno, il Consigliere Tesoriere presenta al Consiglio dell'Ordine, l'elenco degli Iscritti, che, nonostante i solleciti richiamati al precedente art. 8, non abbiano ancora provveduto al pagamento del contributo annuale.

Il Consiglio accertata la morosità, invia l'elenco degli Iscritti morosi al Consiglio di Disciplina, per le determinazioni di propria spettanza (apertura dell'istruttoria del Procedimento Disciplinare prevista dall'art. 50 del D.lgs. 139/05, per la successiva pronuncia, a carico dell'Iscritto inadempiente, della sospensione per morosità (art. 54 del medesimo Decreto).

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi emanato dal CNDCEC, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, qualora l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine fisserà un ulteriore termine di 60 giorni, per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avviso di procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n.139.

## **10. REVOCA DELLA SOSPENSIONE**

La sospensione può essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine tutti i contributi annuali dovuti e le somme aggiuntive di cui al precedente art. 7.

I soggetti sospesi dall'esercizio professionale restano comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

In casi eccezionali, è facoltà del Consiglio dell'Ordine conciliare il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive di iscritti sospesi per morosità che presentino richiesta di cancellazione retroattiva.

## **11. MOROSI DECEDUTI**

In caso di decesso di un debitore del contributo, sia esso iscritto o meno:

- per il contributo relativo all'anno in cui è intervenuto il decesso, non si procede alla riscossione qualora il contributo non sia stato versato;
- per i contributi relativi ad annualità precedenti a quella in cui è avvenuto il decesso si procede alla riscossione dell'intero credito maturato.

L'eventuale cancellazione dall'Albo successiva all'anno in cui è avvenuto il decesso non comporta contributi aggiuntivi, oltre quelli indicati nei punti precedenti.

## **12. RECUPERO COATTIVO DEI CONTRIBUTI**

Preso atto dei provvedimenti di sospensione, il Consiglio dell'Ordine adotterà i dovuti provvedimenti per il recupero coattivo del credito, con conseguente aggravio di costi a carico degli Iscritti all'Ordine, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Il Consiglio dell'Ordine procede altresì al recupero coattivo dei contributi, per il tramite di un legale all'uopo incaricato, nei confronti degli Iscritti, siano essi persone fisiche o giuridiche, morosi nel pagamento dei contributi annuali o di altri debiti, entro sessanta giorni dalla cancellazione, per qualsivoglia motivo, dall'Ordine. Gli uffici dell'Ordine consegneranno al legale all'uopo incaricato le schede contabili dei soggetti morosi, copia dei solleciti di pagamento e copia dei relativi fascicoli entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico. Il Consigliere Tesoriere ha l'onere di rendicontare al Consiglio le attività di recupero coattivo dei contributi con cadenza semestrale (giugno e dicembre di ogni anno).

## **13. INESIGIBILITÀ DEI CONTRIBUTI**

L'inesigibilità dei contributi, dovuta a irreperibilità del debitore, antieconomicità dell'azione di recupero, nullatenenza del debitore e prescrizione del credito, è accertata dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Tesoriere con cadenza semestrale (giugno e dicembre di ogni anno). Al fine di cui sopra, il Consigliere Tesoriere, sulla base del rendiconto fornito dal legale all'uopo incaricato, formulerà una proposta al Consiglio, nella fase antecedente il procedimento monitorio e successiva alla diffida e messa in mora del legale medesimo, in ordine all'eventuale irreperibilità del debitore, antieconomicità dell'azione di recupero e prescrizione del credito. Il Consigliere Tesoriere formulerà altresì, per il fine di cui sopra, sulla base del rendiconto fornito dal legale all'uopo incaricato, una proposta al Consiglio, nella fase successiva alla notifica del decreto ingiuntivo e/o del precetto e antecedente all'azione esecutiva, in ordine all'eventuale irreperibilità del debitore, antieconomicità dell'azione di recupero, accertata nullatenenza del debitore per il tramite di idonea indagine patrimoniale e prescrizione del credito.

## **13. DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Per l'anno 2024, anno di adeguamento, il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo solo per i contributi di competenza dell'annualità 2024 e successive, fermo restando che per i contributi relativi alle annualità pregresse troverà applicazione il precedente Regolamento approvato il 15 luglio 2022.

Avezzano li 01 Ottobre 2024

**IL PRESIDENTE**

**Dr. Valerio Dell'Olio**



**IL SEGRETARIO**

**Dr. Antonio Del Fosco**